

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE - AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

DELIBERA N°3 DEL COLLEGIO DOCENTI DELL'IC *ERMANNO OLMI*
ANNO SCOLASTICO 2025/26

Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

Legge n° 104/1992

Legge n° 170/2010

Legge n° 107/2015

Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum

DLGS 62/2017

DLGS 66/2017

DM 742 del 3/10/2017

DM 35/2020

DM 52/2021

OM 64/2022

Circ. MIM del 07/02/2023

DM 14 del 30/01/2024

OM 03/2025

Nota MIM 2867/2025

Dopo aver attentamente esaminato le disposizioni in merito a:

- Finalità e caratteri della valutazione
- Valutazione degli alunni nel Primo Ciclo di istruzione
- Insegnamento e valutazione dell'Educazione civica
- Esami di stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione
- Valutazione del comportamento e degli apprendimenti
- Certificazione delle competenze
- Valutazione degli alunni con BES
- Criteri di deroga al numero massimo di assenze per la validazione dell'anno scolastico

e ritenendo di dover operare per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli alunni

Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo *Ermanno Olmi*

DELIBERA

di valutare, nei Consigli di Classe/interclasse, il comportamento e il rendimento scolastico degli alunni, secondo le disposizioni in materia di valutazione. In particolare, delibera di valutare il comportamento e il rendimento

scolastico di ciascun alunno sulla base dei seguenti criteri:

- a) risultati raggiunti nelle discipline e comportamento con voti numerici espressi in decimi alla scuola secondaria di primo grado e giudizi sintetici alla Primaria facendo riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) risultati conseguiti in tutte le attività svolte dagli alunni ed in particolare documentati e intenzionali processi di recupero di conoscenze e/o abilità disciplinari;
- c) documentato e intenzionale sviluppo di abilità e competenze sociali e di Educazione civica con particolare attenzione agli alunni che partono da situazioni di svantaggio linguistico e/o socio-familiare e/o culturale;
- d) possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento basate su credibili prospettive di sviluppo futuro;
- e) processo globale di maturazione;
- f) Voto di comportamento espresso collegialmente, facendo riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio (cfr. griglia allegata)

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione ha essenzialmente *finalità formativa*, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

- La valutazione finale di ciascuna disciplina è il risultato di una serie di fattori connessi con gli esiti di apprendimento dell'alunno. Essa è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall'alunno nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate, ma tiene conto anche dei seguenti fattori: *l'impegno, la motivazione, l'autonomia, la costanza dei risultati, i progressi rispetto alla situazione di partenza, il processo evolutivo della preparazione in funzione delle potenzialità cognitive. Si terrà conto altresì della frequenza di corsi di recupero/potenziamento (laddove svolti) e di laboratori di Italiano L2 organizzati dalla scuola.*
- Per le attività del Tempo Prolungato i docenti di Lettere e Matematica valuteranno gli alunni tenendo conto anche dei seguenti indicatori: Partecipazione, Impegno, Modalità di lavoro in gruppo.
- I docenti che svolgono attività nell'ambito dell'organico di potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa forniranno elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.
- I docenti di Religione cattolica/Attività alternativa esprimeranno la valutazione delle attività svolte, per i soli alunni che se ne avvalgono, tramite un giudizio sintetico inerente all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Per gli alunni non italofoeni, per i quali è stato stilato il Piano Didattico Personalizzato, è previsto che "il possibile adattamento dei programmi comporti un adattamento della valutazione" (art 45, comma 4 del DPR n° 394/99), privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" e tenendo in considerazione il percorso dell'alunno, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno.

Il Consiglio di Classe, nella fase della valutazione finale, terrà conto dell'intervento dei docenti referenti dei Laboratori linguistici, che potranno fornire per gli alunni seguiti elementi valutativi congrui e coerenti con il percorso educativo – didattico dello studente.

- Per gli alunni stranieri di recente immigrazione valgono il DPR 394/1999 art.45, il DPR n. 275/1999 art. 4, la CM n° 24/06, le Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri USR Lombardia del 2012 e le Linee guida del 2014.

- Per gli alunni con disabilità certificata valgono le norme stabilite dalla legge 104/92 (art. 12 e seguenti) e dal D. Lgsvo 62/2017.
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) valgono le norme stabilite dall'art. 10 del DPR n. 122/2009 e dalla legge n° 170 del 2010 con relativo Decreto attuativo.

VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si rifà ai seguenti documenti:

- Statuto degli studenti
- Patto educativo di corresponsabilità
- Regolamenti interni dell'Istituzione scolastica

Nella definizione del comportamento sono considerati i seguenti indicatori:

Comportamento	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle regole condivise - Rispetto e disponibilità verso gli altri - Ruolo collaborativo e propositivo nel gruppo classe - Modalità di lavoro, spirito di iniziativa, responsabilità e impegno
Frequenza	- Frequenza assidua

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto numerico espresso in decimi alla scuola secondaria di primo grado e un giudizio sintetico alla Primaria, sulla base dei Criteri deliberati dal Collegio dei docenti (vedi griglie allegate).

In base all'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, il comportamento degli alunni della scuola secondaria viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Tale voto viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti tenendo conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Anche in questo caso la valutazione non è certificativa ma formativa, si riferisce a ciò che il Consiglio di Classe ha attivato per favorire il miglioramento del comportamento degli alunni/e, tiene conto del punto di partenza e dei progressi compiuti e dei contesti da cui gli studenti provengono e in cui vivono.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I docenti contitolari della classe o del team/Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza ed eventualmente a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti (vedi GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)

La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, inclusa l'Educazione civica, è espressa con giudizi sintetici per la primaria e con voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado, che indicano differenti livelli di apprendimento.

La precisazione dei giudizi è descritta nella Griglia per la valutazione degli apprendimenti nella scuola

primaria, deliberata dal Collegio docenti. Nella scuola primaria anche la valutazione dell'IRC, in coerenza con gli altri insegnamenti, è espressa per obiettivi. Questi ultimi non verranno riportati all'interno della scheda di valutazione per tutte le discipline.

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte compiute.

Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di apprendimento acquisiti in modo non sufficiente, la Scuola segnala tempestivamente alle famiglie e degli alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI DI STATO

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di classe/interclasse, si individuano i seguenti criteri di ammissione alla classe successiva/all'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione:

SCUOLA PRIMARIA

Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento non sufficienti.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

SCUOLA SECONDARIA

I requisiti generali per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva/all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.
4. Essere stati valutati in sede di scrutinio finale con un voto di comportamento non inferiore ai 6/10

In riferimento al punto 1, si specifica di validare l'anno scolastico tenendo conto del numero delle assenze, che non dovrà superare il tetto massimo previsto dalla normativa. (D.Lvo 19/02/2004, n.59 art. 10 comma 1 e art.11 comma 1).

In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell'orario complessivo previsto dalla normativa vigente, si decide di derogare da tale limite in caso di:

- gravi patologie (somatiche e/o psicologiche) e lunghi periodi di assenza per malattia certificati;

- specifiche situazioni personali e/o familiari adeguatamente documentate;
- condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate nonostante le quali il CdC ritiene utile l'ammissione alla classe successiva;
- alunni stranieri arrivati in corso d'anno direttamente dal paese di origine;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
- terapie e/o cure programmate e documentate da strutture sanitarie.

Le motivate deroghe sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe/interclasse e debitamente verbalizzate.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI DI STATO IN CASO DI PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno può essere ammesso alla classe successiva/all'Esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline si definiscono i seguenti Criteri di ammissione alla classe successiva/Esame di Stato:

L'alunno è ammesso alla classe successiva/all'Esame di Stato - all'UNANIMITÀ/A MAGGIORANZA

1. Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, ritenendo che possa essere in grado di affrontare la classe successiva/le prove d'Esame;
2. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre impegnato/a, anche a fronte degli interventi mirati e delle strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
3. Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, considerato il progresso che l'allievo ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi.

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di lacune relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si provvede ad informare la famiglia con specifica comunicazione, che costituisce parte del documento di valutazione. Le motivazioni che hanno portato all'ammissione dell'alunno alla classe successiva, pur in presenza di carenze negli apprendimenti, dovranno essere riportate debitamente verbalizzate e motivate nel verbale dello scrutinio.

Nella valutazione finale, il CdC terrà presente eventuali condizioni soggettive/fattori specifici/situazioni di disagio che possono avere in qualche modo condizionato il percorso formativo dell'alunno.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI DI STATO

PRIMARIA

Non ammissione se deliberata all'unanimità dal team docenti in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, debitamente formalizzata:

1. Frequenza troppo ridotta per consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi (per elevato numero di assenze e/o iscrizione nell'ultimo trimestre).
2. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, pur in presenza di interventi mirati di supporto all'apprendimento, per cui si ritiene che l'alunno possa giovare di un tempo aggiuntivo per migliorare i propri livelli di apprendimento.

In tutti i casi andranno valutati con attenzione i possibili effetti sulla motivazione e la socializzazione e si ricercherà una condivisione della decisione con la famiglia.

SECONDARIA

L'alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva/all'Esame di Stato - all'UNANIMITÀ/ A MAGGIORANZA per le seguenti motivazioni:

1. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dal CdC, a fronte degli interventi mirati e delle strategie specifiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In considerazione del fatto che la ripetenza della classe può servire sia ad acquisire le fondamentali conoscenze ancora mancanti sia per una maggiore e necessaria consapevolezza sull'impegno e sul metodo di studio.
3. Elevato numero di assenze senza giustificato motivo, comprensivo delle eventuali deroghe previste, che determina il superamento del limite massimo consentito.
4. Comportamento gravemente scorretto, valutato dal Consiglio di Classe con un voto inferiore ai 6/10

I suddetti criteri si ritengono validi anche per gli alunni stranieri inseriti ad anno scolastico iniziato (entro il primo quadrimestre), per i quali si ritiene che possano recuperare l'anno successivo.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame, si provvede ad informare/convocare ufficialmente la famiglia, prima della pubblicazione dei risultati finali.

Ogni giudizio di non ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e riportato nel verbale dello scrutinio.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

1. PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate e il Consiglio di Classe/Interclasse può prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova.
2. PROVA D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono la prova di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
Per gli alunni con disabilità, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
3. PROVA D'ESAME DIFFERENZIATA: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre una prova differenziata, idonea a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
4. ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

1. PROVA D'ESAME: Per gli alunni con DSA la Commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari,

l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

Per gli alunni con DSA, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Didattico Personalizzato.

2. DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno.

Per questi alunni i criteri di valutazione delle prove devono essere adattati a quanto previsto nel PdP e, in caso di alunni stranieri, al livello di apprendimento dell'italiano raggiunto.

ESAMI DI STATO: ADEMPIMENTI E PROCEDURE

In merito agli Esami di Stato, il Regolamento prevede la definizione in sede di scrutinio finale di un voto di ammissione, espresso in decimi, anche inferiore al sei, che consideri "il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

VOTO DI AMMISSIONE

In sede di definizione del voto di ammissione, il Consiglio di Classe, formula un voto di ammissione considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nell'arco del triennio. La formulazione del voto di ammissione non è quindi solo l'espressione di una media matematica, ma è legata a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti confacenti o non confacenti alla vita scolastica, considerata nella sua globalità.

A prescindere dal voto espresso in decimi, si terrà conto anche del percorso di maturazione personale circostanziata da eventi, dai risultati ottenuti e da dati che siano (pur in considerazione della loro componente soggettiva) osservabili e misurabili.

La formulazione del voto di ammissione considera i seguenti criteri:

1. La media ponderata dei voti del secondo quadrimestre (Livello di preparazione) di ciascuno dei tre anni con esclusione del giudizio di IRC/attività alternativa.

Alla media di ciascun anno si attribuirà un peso percentuale come segue:

1° anno 25%

2° anno 25%

3° anno 50%

Per gli alunni inseriti nell'Istituto nel corso del triennio e privi di documentazione degli anni scolastici precedenti:

per chi si inserisce nella classe 2^

2°

anno 30%

3° anno 70%

per chi si inserisce nella classe 3^

3° anno 100%

2. A partire dal voto ottenuto, la determinazione del voto di ammissione valuterà il grado di impegno e di partecipazione alle diverse attività proposte quindi anche in esperienze laboratoriali, opzionali e/o extra-scolastiche, le caratteristiche dell'apprendimento e il percorso globale di maturazione (cfr. GRIGLIA DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE TRIENNALE).

3. Il Consiglio di Classe, attraverso le procedure di valutazione di cui sopra (p.1 e 2), può stabilire di arrotondare/non arrotondare all'unità successiva per frazione pari o superiore a 0,5 il dato risultante dalle rilevazioni, adducendo le dovute motivazioni a verbale.

COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di Classe, compreso il docente di Religione cattolica/Attività alternativa. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza in altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di Italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- d) colloquio.

IL COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, pensiero critico e riflessivo di risoluzione di problemi, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Rispetto all'elaborato si valuteranno la chiarezza espositiva, la coerenza e l'originalità del prodotto, il collegamento organico tra gli argomenti affrontati.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello delle competenze relative all'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.

Impostazione del colloquio

Tempi previsti: circa 30 minuti

Modalità di conduzione: presentazione da parte del candidato di un macro-argomento/percorso trasversale/prodotto presentato anche tramite l'uso di un supporto visivo (es. mappa concettuale in formato cartaceo o digitale, PPT, manufatto).

Il colloquio sarà sviluppato in un'ottica trasversale, nel tentativo di andare oltre i contenitori disciplinari, accompagnando il candidato a cogliere tratti di coerenza, unitarietà, riflessione all'interno del proprio percorso di apprendimento.

Organizzazione dello spazio: è possibile prevedere un'adeguata disposizione dei tavoli sia della sottocommissione che del candidato.

Per il percorso ad Indirizzo musicale è previsto, nell'ambito del colloquio, lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO

La valutazione di tutte le prove avverrà con l'assegnazione di un voto espresso in decimi interi, partendo dal sintetico giudizio descrittivo, definito sulla base dei criteri indicati nelle griglie di valutazione predisposte dalla commissione e allegate a ciascuna prova.

VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale complessiva viene espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione delle varie prove di esame. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il voto finale viene determinato secondo il seguente criterio:

- 1) media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- 2) Successivamente si procede a determinare il voto finale che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
- 3) Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposta alla commissione in seduta plenaria.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, se ricorreranno le seguenti condizioni:

- voto di ammissione 10 e media delle prove d'esame uguale o superiore a 9.50

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In merito alla certificazione delle competenze, si adotta modello ministeriale OM 14/2024 (Allegato A per la primaria e B per la secondaria). La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale della classe V per la scuola primaria e della classe III per la scuola secondaria di primo grado; è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli alunni con disabilità che seguono la programmazione con gli obiettivi della classe, la certificazione verrà redatta sul modello nazionale rapportando il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Per gli alunni con disabilità che seguono la programmazione con obiettivi minimi o differenziati, sarà facoltà del Consiglio di interclasse/classe compilare la certificazione rispetto a quanto previsto nel PEI.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da uno specifico documento, predisposto e redatto a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per Italiano, Matematica e Lingua inglese.

La presente Delibera fa riferimento alla seguente documentazione adottata dal Collegio dei docenti:

- Modello scheda di valutazione
- Modello scheda valutazione per l'insegnamento della religione cattolica
- Scheda ministeriale per la certificazione delle competenze
- Scheda per la certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità
- Griglia per la valutazione del percorso triennale
- Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva/agli Esami di stato
- Criteri per la valutazione del comportamento
- Criteri per la valutazione degli apprendimenti compresa l'Educazione Civica
- Griglie per la valutazione delle prove di esame
- Griglia per la valutazione dei laboratori di italiano L2 per gli alunni stranieri.

La presente Delibera è parte integrante del PTOF di Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Roberta Colombo

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell' Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)